

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2153 del 22/11/2019

Seduta Num. 43

Questo venerdì 22 **del mese di** novembre
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Donini Raffaele	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2019/2319 del 19/11/2019

Struttura proponente: SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA,
SICUREZZA E LEGALITÀ
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER
LEGALITÀ

Oggetto: DISCIPLINA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DELLE IMPRESE DEL
SETTORE EDILE, DELLE COSTRUZIONI E DEL RESTAURO ALL'ELENCO DI
MERITO DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 28
OTTOBRE 2016, N. 18 (TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA
LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E
DELL'ECONOMIA RESPONSABILI) E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI
GESTIONE DEL MEDESIMO ELENCO

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Giovanni Pietro Santangelo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che l'istituzione dell'elenco di merito delle imprese e degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni (di seguito "elenco di merito") è stato previsto dall'art. 13 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 ("Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata");

Richiamate le proprie deliberazioni con le quali si è dato attuazione a tale previsione normativa:

- 9 luglio 2012, n. 953, avente ad oggetto "Istituzione dell'elenco di merito degli operatori economici del settore edile, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2010";
- 9 dicembre 2013, n. 1847, avente ad oggetto "Elenco di merito, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2010. Estensione dell'accesso all'elenco di merito degli operatori economici che operano nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali";
- 20 ottobre 2014, n. 1674, avente ad oggetto "Elenco di merito, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2010. Modifiche alla Deliberazione di Giunta regionale n. 953/2012 ed estensione delle predette modifiche alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1847/2013";

Richiamate altresì le determinazioni del Responsabile del Servizio competente, inerenti la definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di merito e le modalità di gestione dello stesso:

- 01/08/2012, n. 10177, avente ad oggetto "Elenco di merito, ai sensi dell'art. 13 della LR. 11/2010. Approvazione del modulo di adesione all'elenco di merito, della definizione delle procedure per la formazione, modifica e revisione dell'elenco di merito e nomina dei componenti del nucleo operativo";
- 07/11/2012, n. 14048, avente ad oggetto "Elenco di merito, ai sensi dell'art.13 della LR. 11/2010. Modifica della modalità di trasmissione della domanda di adesione all'elenco di merito e sostituzione dei componenti del nucleo operativo, di cui alla determinazione n. 10177/2012;
- 15 gennaio 2013, n. 249, avente ad oggetto "Elenco di merito, ai sensi dell'art. 13 della LR. n. 11/2010. Modifica dell'allegato 2) alla determinazione n. 10177 del 01/08/2012";
- 2 settembre 2013, n. 10547, avente ad oggetto "Elenco di merito, ai sensi dell'art. 13 della LR. n.11/2010. Modifiche dell'allegato 1) alla determinazione n. 10177/2012 e dell'allegato 1) alla determinazione n. 249/2013";
- 17/07/2015, n. 9017, avente ad oggetto "Elenco di merito, ai sensi dell'art. 13 della LR. 11/2010. Modifiche degli allegati 1) e 2) della determinazione n. 10547/2013, e sostituzione dei componenti del nucleo operativo, di cui alla determinazione n. 14048/2012";

Visti:

- il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 "Documento unico di regolarità contributiva";
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 delle Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la Legge Regionale 2 marzo 2009, n. 2 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile" che promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
- il Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;
- il D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art.1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- la Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 15 maggio 2018, n. 27165, “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”;

Richiamati:

- il Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni datoriali e sindacali per il progetto di dematerializzazione del DURC, approvato con propria Deliberazione 20/12/2010, n. 2064;
- il Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture-UTG presenti sul territorio della regione per l’attuazione della L.R. 11/2010, approvato con propria Deliberazione 24 ottobre 2011, n. 1529;
- il Protocollo d’intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, approvato con propria Deliberazione 25 giugno 2012, n. 879;
- il Protocollo d’intesa per la legalità tra la Regione Emilia-Romagna, le Prefetture - UTG presenti sul territorio della regione ed il Commissario Delegato per la ricostruzione, per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e

concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell'attività urbanistica e edilizia, approvato con propria Deliberazione 8 gennaio 2018, n. 15;

- la propria Deliberazione 16 maggio 2011, n. 637, recante “Sperimentazione della semplificazione e dematerializzazione della notifica preliminare nel settore dell’edilizia pubblica e privata” e in particolare l’allegato 1) parte integrante, rubricato “SICO - Sistema Informativo Costruzioni di osservazione dei titoli abilitativi all’attività edilizia: implementazione in collaborazione con DRL e AUSL”;
- la propria Deliberazione 25 febbraio 2013, n. 217, avente ad oggetto la “Attuazione della semplificazione e dematerializzazione della notifica preliminare unica regionale nel settore dell’edilizia pubblica e privata”;

Richiamati altresì:

- Il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 15 gennaio 2014 e rinnovato in data 4 Marzo 2016, per il rilascio di specifica Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (di seguito denominata certificazione ASSE.CO.), per la certificazione della regolarità aziendale con riguardo al rispetto della normativa in materia di lavoro minorile e c.d. in nero, orario di lavoro, contratti collettivi, obblighi contributivi e pagamento delle retribuzioni, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati dal datore di lavoro;
- Il Protocollo d’intesa siglato tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 9 febbraio 2018, per la creazione di un Osservatorio della legalità;
- il Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, approvato con Deliberazione di Giunta regionale 11 febbraio 2019, n. 221;

Considerato che gli articoli 14 e 34 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18, recante “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”, confermano la necessità della istituzione e gestione di un elenco di merito delle imprese che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni, al fine di favorire la regolarità e la legalità degli operatori economici;

Considerato, in particolare, che l’art. 14 della L.R. n. 18/2016, (recante “Rating di legalità e Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese. Elenco di merito delle imprese e degli operatori economici”), stabilisce:

- al comma 3, che la Regione (oltre a confermare l’istituzione dell’elenco di merito delle imprese e degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni) è chiamata ad adottare elenchi di merito anche per le imprese e gli operatori economici di altri comparti particolarmente esposti al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, individuati dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, previa stipulazione di accordi con l’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’accesso alle banche-dati atte a certificare i requisiti utili all’iscrizione;
- al comma 4, che ai sensi del Decreto Ministeriale 20 febbraio 2014, n.57, all’elenco di merito sono iscritte, a fronte di semplice domanda, le imprese già in possesso del rating di legalità di cui all’art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27);
- al comma 5, che alla Giunta regionale è attribuita la definizione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco di merito e delle modalità di formazione e gestione dello stesso;

- al comma 6, che l'iscrizione nell'elenco di merito è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di idoneità definite ai sensi del comma 4 e 5 e che dichiarino il proprio impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei contratti, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi; i soggetti iscritti si impegnano contestualmente a garantire la formale applicazione e il sostanziale rispetto per i propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti territoriali di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La cancellazione dagli elenchi è subordinata alla verifica della gravità delle eventuali inadempienze, secondo le modalità definite nell'atto di Giunta di cui al comma 5;
- al comma 7, che la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, può riconoscere misure premiali alle imprese iscritte nell'elenco di merito;
- al comma 8, che la Giunta regionale può, d'intesa con le autorità nazionali competenti, promuovere accordi per la progressiva estensione del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012 alle imprese del territorio regionale con fatturato inferiore a due milioni di euro;

Constatato che l'art. 47, comma 2, della L.R. n. 18/2016, precisa che fino all'approvazione del riordino della disciplina dell'elenco di merito di cui agli articoli 14 e 34 della medesima legge è confermata la validità dell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2010;

Rilevata la necessità di rafforzare l'azione della Regione nel campo della promozione della legalità degli operatori economici, assicurando nel contempo la continuità dell'esperienza amministrativa che si è sviluppata negli anni scorsi con l'istituzione, in attuazione della L.R. n. 11 del 2010, dell'elenco di merito delle imprese del settore edile, delle costruzioni e del restauro e della conservazione dei beni culturali;

Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino della disciplina dell'elenco di merito, aggiornandola e rafforzandola alla luce delle normative intervenute ma anche delle forme sempre più ampie di collaborazione instaurate dalla Regione con le altre Amministrazioni preposte alla prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale nel settore dell'edilizia e delle costruzioni;

Valutato inoltre opportuno prevedere, ai sensi dell'art. 14 della LR. 18/2016, l'attribuzione alle imprese iscritte nell'elenco di merito di un punteggio che evidenzii, in modo sintetico, i requisiti di legalità da esse posseduti, prevedendo in particolare l'assegnazione:

- a) del punteggio base, pari a una stelletta (★), alle imprese che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco di merito;
- b) del punteggio di due stellette (★★) alle imprese che, oltre a presentare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'elenco di merito, risultino in possesso:
 - b.1. del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012 ovvero della certificazione ASSE.CO. rilasciata dal Comitato di Asseverazione presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in base all'intesa con il Ministero del Lavoro;
 - b.2. dell'iscrizione ad uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White list), istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- c) del punteggio di tre stellette (★★★) alle imprese in possesso di entrambi i requisiti di cui alla precedente lettera b), punti b.1. e b.2.;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni nonché la propria deliberazione n. 89/2017 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la propria deliberazione del 10 aprile 2017 n. 486 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019” e ss. mm.;
- la propria deliberazione 10 aprile 2017, n. 468 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- 29 dicembre 2008, n. 2416, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss. mm., per quanto applicabile;
- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016, avente ad oggetto: “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 2123/2016, avente ad oggetto: “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali: Cura del territorio e dell’ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell’ambito di Intercent-er e conferma retribuzione di posizione frlsuper nell’ambito della D.G. Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni”;
- n. 1123/2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della Delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii”;
- n. 122/2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, 2019-2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, Massimo Mezzetti;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di confermare ai sensi degli articoli 14 e 34 della legge regionale n. 18/2016, l'istituzione dell'elenco di merito delle imprese e degli operatori economici del settore edile e delle costruzioni di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2010;
2. di approvare la "Disciplina dei requisiti per l'iscrizione delle imprese del settore edile, delle costruzioni e del restauro all'elenco di merito di cui all'art. 14, comma 3, della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e definizione delle modalità di gestione del medesimo elenco", di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare mandato al Responsabile della struttura regionale competente di predisporre e approvare la modulistica attinente all'elenco di merito;
4. di stabilire che le innovazioni apportate con il riordino della disciplina dell'elenco di merito di cui al precedente punto 2, trovino attuazione dalla data di piena operatività della nuova piattaforma telematica per la gestione dell'elenco di merito in corso di predisposizione;
5. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Disciplina dei requisiti per l'iscrizione delle imprese del settore edile, delle costruzioni e del restauro all'elenco di merito di cui all'art. 14, comma 3, della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e definizione delle modalità di gestione del medesimo elenco.

Art. 1 Requisiti di iscrizione

1. L'iscrizione all'elenco di merito, di cui all'articolo 14, comma 3, e all'articolo 34 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili), è volontaria.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco di merito le imprese che svolgono la propria attività nel settore edile, delle costruzioni e del restauro, e che pertanto siano in possesso dei Codici Identificativi Ateco relativi alle lettere F, R e N, di cui alla "Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche Ateco 2007"
3. L'iscrizione nell'elenco di merito è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - b) la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e alle casse edili;
 - c) non essere stato dichiarato fallimento, non avere in corso procedure concorsuali di concordato preventivo, di accordo di ristrutturazione dei debiti, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e che non si è verificata una causa di scioglimento della società titolare dell'impresa e che la stessa non è in liquidazione ai sensi del codice civile.
4. L'elenco di merito è unico, è articolato in sezioni corrispondenti alle attività indicate dal comma 2 ed è ripartito per Città metropolitana di Bologna e Province.

Art. 2 Domanda di iscrizione

1. L'istanza di iscrizione all'elenco di merito è presentata esclusivamente in via telematica, secondo le modalità definite dalla Regione, attraverso la compilazione del modulo di adesione reperibile sul sito web istituzionale dell'ente.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di merito, il titolare dell'impresa individuale, ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano istanza alla Regione e dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- a) di essere in regola con la documentazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011. In particolare, l'impresa dichiara di essere iscritta o di aver fatto richiesta di iscrizione a un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (di seguito denominato "white list"), indicando la Prefettura di competenza. In alternativa, il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che nei confronti dell'impresa e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
 - b) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi, stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di DURC (D.M. 24 ottobre 2007 "Documento Unico di Regolarità Contributiva");
 - c) di essere in possesso di specifica Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO.) rilasciata in base al protocollo di intesa siglato il 4 marzo 2016 tra l'Ispettorato Nazionale del lavoro ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (di seguito denominata "certificazione ASSE.CO.");
 - d) di non essere stato dichiarato fallimento e di non avere in corso procedure concorsuali di concordato preventivo, di accordo di ristrutturazione dei debiti, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e che non si è verificata una causa di scioglimento della società e che la stessa non è in liquidazione ai sensi del codice civile.
3. Possono richiedere di essere iscritte nell'elenco di merito le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del presente atto che siano in possesso del rating di legalità rilasciato ai sensi del D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (di seguito denominato "rating di legalità"), purché dichiarino di non avere in corso le procedure concorsuali e di scioglimento e liquidazione di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo.
4. Le imprese interessate all'iscrizione, debbono inoltre impegnarsi alla scrupolosa osservanza dei seguenti obblighi di legge:
- a) l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, garantendo l'accesso e lo svolgimento dei sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del D.lgs. 81/2008 e dell'art 14, comma 6, della L.R. n. 18/2016;
 - b) la trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, della notifica preliminare dei cantieri prevista dall'art. 99 D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, tramite il Sistema Informativo Costruzioni (SICO), ai sensi della D.G.R. n. 637/2011, Allegato 1;
 - c) l'applicazione integrale della contrattazione collettiva dell'Edilizia per le lavorazioni previste dal C.C.N.L. dell'Edilizia e l'applicazione, per le altre lavorazioni, del C.C.N.L. corrispondente, siglato dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conseguente osservanza degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori;

- d) l'osservanza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile territorialmente competente rispetto all'ubicazione dei cantieri, fermo restando il rispetto degli accordi posti in essere nella regione.

Art. 3 Verifica dei requisiti

- 1 La Regione verifica il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di merito e in particolare:
 - a) accerta l'iscrizione alla White List indicata nella domanda ovvero richiede la comunicazione antimafia per le imprese non iscritte in White List, attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011. Per le imprese la cui iscrizione ad una White list sia in corso di aggiornamento, la regione provvede all'iscrizione, dando conto di tale circostanza con apposita annotazione;
 - b) accerta il possesso di un documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità, attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica denominata "Durc on line";
 - c) verifica che non è stato dichiarato il fallimento dell'impresa e che non è in corso altro procedimento concorsuale o di scioglimento e liquidazione, attraverso la consultazione del Registro delle Imprese previsto dalla legge di riordino delle Camere di Commercio (Legge 29 dicembre 1993, n 580).
2. Per le imprese in possesso del rating di legalità, l'accertamento riguarda, oltre alla validità in corso dell'iscrizione al relativo elenco, la verifica di cui al comma 1, lett. c).
3. Per le imprese in possesso della certificazione ASSE.CO., l'accertamento riguarda, oltre alla validità in corso della medesima certificazione, le verifiche di cui al comma 1, lettere a) e c).

Art. 4 Iscrizione e pubblicazione

1. A seguito dell'esito positivo di tutte le verifiche di cui all'art. 3, le imprese sono iscritte nell'elenco di merito pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e ricevono, tramite PEC, la comunicazione di avvenuta iscrizione.
2. Ciascuna impresa è inserita, in ordine alfabetico, nella sezione relativa al settore o ai settori di attività, nell'elenco:
 - a. della provincia dove ha posto la propria residenza o sede legale
 - b. della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 del codice civile, se l'impresa è costituita all'estero;
 - c. della Città metropolitana di Bologna, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio della regione.
3. la Regione dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il diniego motivato della iscrizione, ove accerti la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, di cui all'articolo 1.

Art. 5 Attribuzione di un punteggio alle imprese iscritte

- 1 All'atto della iscrizione nell'elenco di merito, la Regione attribuisce alle imprese un punteggio che evidenzi, in modo sintetico, i requisiti di legalità da esse posseduti, prevedendo in particolare l'assegnazione:
 - a) del punteggio base, pari a una stelletta (★), alle imprese che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco di merito;
 - b) del punteggio di due stellette (★★) alle imprese che, oltre a presentare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'elenco di merito, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - b.1. del rating di legalità ovvero della certificazione ASSE.CO.;
 - b.2. dell'iscrizione ad una White list;
 - c) del punteggio di tre stellette (★★★) alle imprese in possesso di entrambi i requisiti di cui alla precedente lettera b), punti b.1. e b.2.;

Art. 6 Verifica periodica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione

1. Qualora le imprese non abbiano comunicato la volontà di recedere dall'elenco di merito, come indicato all'art. 9, la Regione procede alla verifica del permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco di merito, secondo quanto specificato ai commi successivi.
2. Per le imprese di cui all'art. 1, comma 2, la Regione procede:
 - a) alla scadenza del DURC e della comunicazione antimafia, alla richiesta di un nuovo DURC e di una nuova comunicazione antimafia alla scadenza degli stessi;
 - b) alla scadenza della validità dell'iscrizione nella White List, alla verifica della permanenza nella stessa, presso la Prefettura indicata in fase d'iscrizione;
 - c) con cadenza quadrimestrale, ad accertare che non è stato dichiarato il fallimento dell'impresa e che non è in corso altro procedimento concorsuale o di scioglimento e liquidazione, con le modalità indicate nell'art. 3, comma 1, lettera c).
3. Per le imprese di cui all'art. 2, comma 3, la Regione procede altresì, alla scadenza del rating di legalità, e comunque con cadenza biennale, all'accertamento della permanenza dell'iscrizione nel relativo elenco.
4. Per le imprese di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), la Regione procede altresì, alla scadenza della certificazione ASSE.CO. e comunque con cadenza annuale, all'accertamento dell'avvenuto rilascio di una nuova certificazione o della proroga della stessa.
5. La Regione verifica la permanenza dei requisiti anche a seguito delle comunicazioni delle variazioni societarie effettuate dall'impresa ai sensi dell'art. 7.
6. Per tutta la durata delle verifiche di cui ai commi precedenti, nell'elenco di merito viene segnalato che le imprese sono soggette a verifica.

7. L'Amministrazione può procedere in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica dei requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco, attraverso l'acquisizione di dati e informazioni in possesso di altri enti pubblici o con la richiesta di informazioni alle imprese iscritte.

Art. 7 Comunicazione delle variazioni

1. Le imprese devono comunicare alla Regione ogni variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione, in merito:
 - a) al possesso dei requisiti di cui all'art.1 comma 3,
 - b) a qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere comunicate dai legali rappresentanti o dai titolari di imprese individuali entro il termine perentorio di 30 giorni dal momento in cui si sono verificate, con le modalità stabilite dalla Regione.

Art. 8 Cause di esclusione dall'elenco di merito

1. Per le imprese di cui all'art. 1, comma 2, sono cause di esclusione dall'elenco di merito:
 - a) la non regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e alle Casse Edili. Qualora accerti l'assenza di un DURC in corso di validità, la Regione provvede alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito, dandone comunicazione agli interessati;
 - b) l'emissione, da parte della Prefettura di competenza, di provvedimenti di diniego di iscrizione o cancellazione dalla white list, o di una comunicazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 88 comma 2, D.Lgs. 159/2011 ovvero di una informazione antimafia interdittiva, ai sensi degli articoli 89-bis e 91 del medesimo decreto legislativo.
 - c) la dichiarazione di fallimento o l'avvio di altra procedura concorsuale, nonché l'accertamento della situazione di scioglimento e liquidazione;
 - d) l'accertata grave violazione degli obblighi di legge di cui all'articolo 2, comma 4;
 - e) la mancata comunicazione di ogni variazione rispetto all'assetto proprietario o degli organi sociali, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 7.
2. Per le imprese in possesso del rating di legalità di cui all'art. 2, comma 3, è inoltre causa di esclusione dall'elenco di merito l'accertamento della revoca o annullamento del rating di legalità e la conseguente cancellazione dell'impresa dal relativo elenco.
3. Per le imprese in possesso della certificazione ASSE.CO. di cui all'art. 2, comma 2, lett.c), è inoltre causa di esclusione dall'elenco di merito l'accertamento della avvenuta revoca o annullamento della medesima certificazione.
4. In tutti i casi in cui venga accertata una delle cause di decadenza di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, la cancellazione dall'elenco di merito, dandone comunicazione all'impresa.

Art. 9 Recesso volontario

1 - Le imprese possono recedere dall'elenco di merito inviando alla Regione una comunicazione tramite PEC, utilizzando l'apposita modulistica.

Art. 10 Modifiche alla disciplina dell'elenco di merito

1. Il presente provvedimento e le eventuali modifiche alla disciplina dell'elenco di merito assunte con ulteriori atti sono comunicati alle imprese iscritte che possono recedere con le modalità di cui all'articolo 9.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giovanni Pietro Santangelo, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2319

IN FEDE

Giovanni Pietro Santangelo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2319

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2153 del 22/11/2019

Seduta Num. 43

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi